

OGGETTO: DPCA 90/2010 – L.R. 3/2010 – L.R. 12/2011: conclusione procedimento amministrativo di cui al DCA n. U00090/2010 avviato mediante istanza tesa ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale presentata dalla Società ADM Gruppo Audiomedical S.r.l. – sede legale ed operativa via Pian di Scò, 88, Roma. Rigetto istanza.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: “Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modificazioni;

VISTO l'atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: “Conferma delle strutture organizzative di base denominate “Aree” ed “Uffici” ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 è stato nominato l'arch. Giovanni Bissoni subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali);

VISTA la L.R. 10 agosto 2010, n. 3 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio” art. 1, commi da 18 a 26 – “Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private “

VISTA la L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 concernente: “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: *“Approvazione di Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”;*

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

PREMESSO che

- con DPGR n. 355 del 21.02.1997 la Società Audiomedical S.r.l. è stata autorizzata all’apertura e funzionamento del centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 sito in Roma, via XX Settembre, 65, per l’erogazione di attività di diagnosi e cura dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento rivolta a soggetti d’ambo i sessi e di tutte le fasce di età, secondo le seguenti tipologie assistenziali:
 - n. 98 trattamenti giornalieri in regime ambulatoriale,
 - n. 20 trattamenti in regime domiciliare
 - n. 90 trattamenti in regime extramurale

- con DPGR n. 517 del 12.02.2000 la Società è stata autorizzata all’apertura del centro ex art. 26 L. 833/78 sito in viale Regina Margherita, 279 per l’erogazione dei seguenti trattamenti:
 - n. 126 trattamenti giornalieri in regime ambulatoriale
 - n. 35 trattamenti in regime domiciliare
 - n. 03 trattamenti piccolo gruppo
 - n. 150 trattamenti in regime extramurali

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- ✓ con Delibera di Giunta regionale del 19.12.2000, n. 2591 la struttura sita in via XX Settembre 65 veniva accreditata per n. 229 trattamenti non residenziali in modalità estensiva;
- ✓ con nota prot. n. 37657/P del 01.04.2008 la Asl Roma A territorialmente competente aveva comunicato di aver espletato la pratica relativa al trasferimento delle sedi sopracitate nella sede unica di via Pian di Scò nonché quella relativa alla modifica della ragione sociale, al trasferimento della sede legale della società in via Pian di Scò, alla variazione dell'Amministratore unico della Società medesima e della direzione sanitaria
- ✓ con nota prot. n. 12885/10.11.2008 l'Amministrazione invitava la Asl ad acquisire e trasmettere il certificato di agibilità della struttura;
- ✓ con provvedimento n. D1247 del 07.05.2009 la Direzione competente ha preso atto della modifica della ragione sociale, del trasferimento della sede legale della variazione dell'Amministratore unico della Società medesima e della direzione sanitaria;

TENUTO CONTO che l'ADM Gruppo Audiomedical S.r.l. ha aderito alle procedure di cui al DPCA 90/2010 sopracitato indicando come sede legale ed operativa della struttura sanitaria la sede operativa di via Pian di Scò, 88;

TENUTO CONTO altresì che il Direttore generale della Asl Roma A con nota prot. n. 98299 del 30.11.2012 trasmetteva alla Direzione regionale competente l'attestato di non conformità per la struttura ADM Gruppo Audiomedical SRI in quanto carente di certificato di agibilità per la sede di via Pian di Scò, n.88;

RILEVATO che

la Regione Lazio in data 01.04.2014 al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori per la conclusione del procedimento in itinere, inviava il Gruppo di verifica e vigilanza regionale istituito con determinazione n. B07641 del 16/10/2012 ad effettuare il sopralluogo presso la sede di via Pian di Scò, 88;

il suddetto gruppo attestava con nota prot. n. 203562/04.04.2014 le criticità emerse durante il sopralluogo:

- la società stava operando in carenza di titolo autorizzativo dal momento che il trasferimento delle sedi di via R. Margherita, 279 e di via XX Settembre, 65 regolarmente autorizzate è avvenuto nel 2004 sulla base di un parere della Asl in assenza della necessaria autorizzazione regionale
- assenza del certificato di agibilità
- assenza della SCIA per la prevenzione incendi;

attestava, altresì, che i precedenti locali siti in via XX Settembre, 65 di proprietà della società erano stati venduti mentre gli altri in viale Regina Margherita erano stati lasciati perché in locazione;

VISTA la nota assunta al protocollo in data 09.04.2014 prot. n. 214671 con la quale il Direttore sanitario della Asl Roma A ha trasmesso la nota prot. n. 30080 del 07.04.2014 che disponeva l'immediata sospensione dell'attività presso i locali in via Pian di Scò gestiti dalla ADM in quanto priva dell'autorizzazione all'esercizio nonché del certificato di agibilità della struttura medesima, a seguito di sopralluogo effettuato dalla commissione di verifica della Asl medesima in data 18.02.2014;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la nota prot. n. 245208 del 24 aprile 2014 inviata alla ADM, al Direttore Generale della Asl Roma A, al Direttore del Dipartimento della Asl medesima nonché al Municipio III con la quale l'Amministrazione preavvisava il rigetto dell'istanza presentata dalla ADM mediante inserimento nel sistema SAASS della domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale della struttura sita in via Pian di Scò, 88 e diffidava la società dallo svolgere attività sanitaria perché carente di titolo autorizzativo e disponeva la cessazione della attività e la chiusura della struttura;

CONSIDERATO che il predetto trasferimento è avvenuto senza titolo autorizzativo regionale e quindi in violazione dell'art. 12, c. 1 della L.R. n. 4/2003 nonché del principio contenuto nella circolare n. 37751 del 04 Aprile 2008 recante "*L.R. n. 4/2003 – chiarimenti procedure autorizzative*" che stabilisce:

"...il positivo esito del procedimento connesso al trasferimento del titolo autorizzativo deve presupporre, quindi, la piena efficacia e vigenza della precedente autorizzazione rilasciata in favore della sede di partenza, ciò implicando non solo la perfetta capacità della stessa di funzionare, ma anche il relativo effettivo funzionamento ed il possesso dei requisiti connessi all'originario titolo autorizzativo"

~~circostanza che non si è verificata in quanto i locali di via XX Settembre, 65 sono stati venduti mentre gli altri in viale Regina Margherita erano stati lasciati perché in locazione;~~

RILEVATO che a seguito della suddetta comunicazione la ADM presentava ricorso n. 05912/2014 al TAR per ottenere l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota prot. n.24528/2014 che aveva disposto l'immediata cessazione dall'esercizio e la chiusura della struttura;

VISTA l'Ordinanza del TAR – Sez. Terza Quater n. 02410 del 29 maggio 2014 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nell'accogliere la proposta di istanza cautelare presentata dalla Società medesima sospendeva gli effetti della nota "*fino all'effettivo trasferimento presso le nuove strutture dei citati bambini*", non ponendo in discussione la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e della Asl Roma A;

CONSIDERATO che in data 07/11/2014 la ADM presentava tramite PEC una richiesta di sopralluogo per la verifica dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento della struttura sopracitata per definire il trasferimento delle attività in via Pian di Scò, 88, contenente tra l'altro:

- il certificato di agibilità parziale dell'edificio rilasciato dal Comune di Roma (n. di protocollo Q/169574/2014 del 05.11.2014)
- la segnalazione certificato di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (prot. n. 0050440 del 25 settembre 2014);

VISTA la nota prot. n. 680306/GR/11/16 del 05.12.2014 inviata alla ADM, al Direttore Generale della Asl Roma A, al Direttore del Dipartimento della Asl medesima nonché al Municipio III con la quale la Direzione competente ha ribadito quanto precedentemente espresso con la nota prot. n.245208 del 24 aprile 2014 e, quindi, che il trasferimento è avvenuto in carenza di titolo autorizzativo richiamando nuovamente la citata circolare n. n.37751/2014 il cui fondamento giuridico è stato, tra l'altro, riconosciuto nella sentenza TAR Lazio – Sez. III quater n. 00855/2014;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RICHIAMATA, da ultimo, la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. Terza n. 04901 del 26 ottobre 2015 che, nell'identificare nell'art. 12, commi 1 e 2, della legge regionale del Lazio 3 marzo 2003, n. 4 il paradigma di legalità dell'attività amministrativa, ha evidenziato

"Le predette disposizioni infatti vietano per un verso l'esercizio di un'attività sanitaria diversa da quella autorizzata e, per un altro, l'esercizio di un'attività sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio, colpendo entrambe tali infrazioni, oltre che con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, con quella della cessazione dell'attività abusivamente esercitata.

L'esame della formulazione di tali disposizioni impone, per quanto concerne la fattispecie in esame, di ritenere compreso nel loro ambito applicativo il trasferimento, da una sede a un'altra, dell'esercizio di un'attività già autorizzata, senza il preventivo assenso della Regione, vertendosi, anche in questa ipotesi, nella situazione dell'esercizio di attività sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio"

CONSIDERATO che

- la ADM ha trasferito l'attività in carenza di titolo autorizzativo, come specificato nei precedenti capoversi
- i titoli originari rilasciati alla Società per le sedi di viale Regina Margherita, 279 e via XX Settembre, 65 sono decaduti secondo quanto previsto dalla vigente normativa (art. 9 della L.R. n. 472003 - art. 17 del R.R. n. 2/2007)

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di non accogliere l'istanza presentata tramite piattaforma informatica di cui al citato DCA 90/2010 dalla ADM e, quindi, di concludere il procedimento avviato con l'inserimento della predetta istanza nel sistema SAAS con il rigetto della stessa;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

- di non accogliere l'istanza presentata tramite piattaforma di cui al citato DCA 90/2010 dalla ADM e, quindi, di concludere il procedimento avviato con l'inserimento della predetta istanza nel sistema SAAS con il rigetto della stessa;
- di disporre la decadenza dei precedenti titoli autorizzativi per le sedi di viale Regina Margherita, 279 e di via XX Settembre 65 secondo quanto previsto dalla vigente normativa (art. 9 della L.R. n. 472003 - art. 17 del R.R. n. 2/2007).

Il presente provvedimento è notificato alla ADM Gruppo Audiomedical S.r.l. sede legale via Pian di Scò, n. 88 (P.IVA 00988711008) tramite PEC ed alla Asl Roma A competente per territorio tramite PEC.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

